

CAMERA DEI DEPUTATI

N. 203

PROPOSTA DI LEGGE

d'iniziativa del deputato CICU

Disposizioni per ridurre il ritardo di sviluppo derivante dalla condizione di insularità nel sistema produttivo della regione Sardegna

Presentata il 15 marzo 2013

ONOREVOLI COLLEGHI! — Secondo l'Ufficio statistico dell'Unione europea (Eurostat), l'Unione, con l'esclusione della Gran Bretagna, conta 286 territori insulari con circa 10 milioni di abitanti e una superficie di 100.000 chilometri quadrati (3 per cento della popolazione dell'Unione e 3,2 per cento della superficie totale).

L'86 per cento di questa popolazione risiede nel Mediterraneo e in tale ambito il 53 per cento in Sicilia e il 17 per cento in Sardegna, l'8 per cento nelle Baleari, il 15 per cento a Creta e il 3 per cento in Corsica.

L'articolo 174 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea fa specifica menzione all'obiettivo di ridurre il ritardo delle regioni insulari, tuttavia non prevede per esse nessuno specifico trattamento, ma l'accomuna alle zone montane o a quelle a bassa densità di popolazione.

Al Trattato è annessa la Dichiarazione n. 30 sulle regioni insulari che definisce gli obblighi dell'Unione nei confronti delle regioni insulari. In essa si riconosce che « (...) le regioni insulari soffrono di svantaggi strutturali il cui perdurare ostacola il loro sviluppo economico e sociale (...). La legislazione comunitaria deve tener conto di tali svantaggi e può adottare misure specifiche, se giustificate, a favore di queste regioni per integrarle maggiormente nel mercato interno a condizioni eque (...) ».

Si tratta di statuizioni insufficienti, com'è evidente dalle misure finora adottate, che hanno il difetto di non riconoscere l'*handicap* permanente derivante dalla distanza dai centri economici, politici e culturali dell'Unione e dell'ostacolo, altrettanto permanente, del mare.

È evidente che la questione dell'insularità, cioè di quel complesso di fattori

che, a cagione delle distanze e degli ostacoli geografici, rallentano lo sviluppo economico delle isole, dovrebbe essere centrale per il nostro Paese. L'Italia dovrebbe muoversi con più efficacia nell'ambito dell'Unione europea per l'adozione di misure che compensino questo svantaggio.

Una situazione che, in particolare dopo l'esplosione della crisi economica nei Paesi dell'area euro, ha colpito duramente le nostre isole e in particolare la Sardegna, già in condizioni di ritardo economico e infrastrutturale.

Nel decennio 1991-2001 la popolazione residente è diminuita di circa 50.000 unità, attestandosi su 1,645 milioni di abitanti. La riduzione della popolazione giovanile è accompagnata da un aumento di quella anziana, con una sproporzione crescente tra produttori e consumatori di reddito. Il tasso di attività, ossia la percentuale di popolazione in grado di lavorare, è pari al 44 per cento dei cittadini di età superiore a quindici anni contro il 48,6 del nord e del centro Italia.

Dall'atlante infrastrutturale del Consiglio nazionale dell'economia e del lavoro (CNEL) emergono i dati del ritardo della Sardegna nel confronto con il resto del Paese:

per quanto riguarda le reti energetiche, l'indice è di 100 per l'Italia, di 64,54 per il Mezzogiorno e di 35,22 per la Sardegna;

per quanto riguarda le reti stradali, l'indice è di 100 per l'Italia, di 87,10 per il Mezzogiorno e di 45,59 per la Sardegna;

per quanto riguarda le reti ferroviarie, l'indice è di 100 per l'Italia, di 87,81 per il Mezzogiorno e di 15,06 per la Sardegna;

per quanto riguarda le infrastrutture economico-sociali, l'indice è di 100 per l'Italia, di 84,45 per il Mezzogiorno e di 66,16 per la Sardegna.

Le analisi compiute dal Centro ricerche economiche, sociologiche e di mercato (CRESME) relativamente alle risorse finanziarie *pro capite* e territoriali stanziare

negli ultimi dieci anni relativamente alle infrastrutture evidenziano che:

con riferimento allo stanziamento per chilometro quadrato, considerato che il valore medio nazionale del costo dell'intero programma infrastrutturale risulta pari a circa 1.190.000 euro per chilometro quadrato, la Sardegna risulta essere penultima nella graduatoria, con un investimento di 237.000 euro per chilometro quadrato;

con riferimento allo stanziamento *pro capite*, il valore *pro capite* del costo dell'intero programma infrastrutturale ad oggi stimato è pari a una media di circa 6.000 euro per abitante, ma la Sardegna si attesta su 3.423 euro.

La presente proposta di legge, in attesa della definizione di politiche maggiormente incentrate sul concetto di insularità, da elaborare in accordo con le istituzioni dell'Unione europea, interviene su una serie di misure possibili e urgenti per il rilancio del sistema produttivo della regione Sardegna.

Essa contiene anche l'impegno del Governo a operare in sede europea per l'elaborazione di uno specifico programma di misure e di interventi.

L'articolo 1 reca queste finalità.

L'articolo 2 introduce un'imposta sostitutiva del 12,50 per cento, limitatamente alle imprese operanti nel territorio della regione Sardegna nei settori del turismo, dell'agricoltura, della pastorizia, nonché delle relative attività di trasformazione, dell'industria estrattiva e del manifatturiero legato alle trasformazioni di materie prime prodotte nel territorio regionale.

L'articolo 3 istituisce le zone franche di Oristano, Olbia, Porto Torres, Portovesme, nel comune di Portoscuso, e Arbatax, nel comune di Tortolì, e integra le disposizioni già vigenti per la zona franca di Cagliari.

L'articolo 4 concerne l'introduzione di un sistema di compensazioni volte a garantire la continuità territoriale delle merci.

L'articolo 5 prevede l'introduzione di un meccanismo di imposizione di oneri del servizio pubblico per l'erogazione di energia elettrica alle imprese energivore e alle attività produttive.

PROPOSTA DI LEGGE

—

ART. 1.

(Finalità).

1. La presente legge definisce misure urgenti volte a ridurre il ritardo di sviluppo del sistema produttivo della regione Sardegna, derivante dalla condizione di insularità, in attuazione dell'articolo 13 dello statuto speciale per la Sardegna, di cui alla legge costituzionale 26 febbraio 1948, n. 3, e dell'articolo 174 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea.

2. Le misure di cui al comma 1 sono finanziate dallo Stato, anche attraverso l'utilizzo di risorse dell'Unione europea, con il concorso della regione Sardegna.

3. Il Governo assume ogni possibile iniziativa presso le istituzioni dell'Unione europea per il pieno riconoscimento della specificità della condizione insulare e per l'introduzione nell'ordinamento dell'Unione di disposizioni che prevedano, in favore delle isole:

a) il riconoscimento di misure permanenti di riequilibrio economico e sociale;

b) l'adozione di misure volte a colmare il divario infrastrutturale;

c) l'attribuzione di specifiche risorse per gli obiettivi di cui alle lettere a) e b).

ART. 2.

(Misure fiscali in favore delle imprese).

1. A decorrere dall'anno 2014, i redditi delle imprese operanti nella regione Sardegna sono soggetti a un'imposta sostitutiva delle imposte sui redditi nella misura del 12,50 per cento. L'imposta non è deducibile ai fini delle imposte regionali

sui redditi e dell'imposta regionale sulle attività produttive.

2. L'imposta di cui al comma 1 si applica ai redditi derivanti da attività svolte nel territorio della regione Sardegna nei settori del turismo, dell'agricoltura, della pastorizia, nonché delle relative attività di trasformazione, dell'industria estrattiva e del manifatturiero legato alle trasformazioni di materie prime prodotte nel territorio regionale.

3. Per l'accertamento, la liquidazione, la riscossione e il contenzioso si applicano le disposizioni vigenti in materia di imposte sui redditi.

ART. 3.

(Istituzione di zone franche).

1. Per ciascuno degli anni 2013, 2014 e 2015, sono stanziati 80 milioni di euro, quale contributo di cofinanziamento alla regione Sardegna per assicurare la piena attuazione e l'operatività delle zone franche previste dal decreto legislativo 10 marzo 1998, n. 75, adottato in attuazione dell'articolo 12 dello statuto speciale per la Sardegna, di cui alla legge costituzionale 26 febbraio 1948, n. 3, al fine di favorire lo sviluppo dell'occupazione, delle attività portuali e manifatturiere nonché l'interscambio economico con Paesi esteri e, in particolare, con i Paesi che si affacciano sul mare Mediterraneo.

2. Le norme per l'attuazione del presente articolo sono adottate nel rispetto del regolamento (CE) n. 450/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 aprile 2008, e del regolamento (CEE) n. 2454/93 della Commissione, del 2 luglio 1993.

3. A integrazione di quanto previsto per la zona franca di Cagliari dal decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 7 giugno 2001, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 176 del 31 luglio 2001, la regione Sardegna, con propri provvedimenti, estende il vigente regime di franchigia doganale al porto commerciale e all'aeroporto di Cagliari Elmas. La regione prov-

vede altresì all'integrazione infrastrutturale e logistica delle diverse aree facenti parte della zona franca.

4. La zona franca di Oristano è istituita entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, nel rispetto dei regolamenti di cui al comma 2. La regione Sardegna, su proposta del comune di Oristano, individua il soggetto gestore e determina con propri provvedimenti la delimitazione dell'area interessata, ricomprendendovi, oltre l'area portuale, anche l'area di insediamento del consorzio industriale oristanese e il locale aeroporto. Si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 7 giugno 2001, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 176 del 31 luglio 2001.

5. La zona franca di Olbia, prevista dal decreto legislativo 10 marzo 1998, n. 75, è istituita entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, nel rispetto dei regolamenti di cui al comma 2 del presente articolo. Il regime di porto franco è limitato alle attività di commercio e di scambio. La regione Sardegna, su proposta del comune di Olbia, individua il soggetto gestore e determina con propri provvedimenti la delimitazione dell'area interessata, ricomprendendovi le aree portuali di Olbia, Golfo Aranci, Porto Cocciani e Isola Bianca, nonché il locale aeroporto. Si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 7 giugno 2001, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 176 del 31 luglio 2001.

6. Le zone franche previste dal decreto legislativo 10 marzo 1998, n. 75, a Porto Torres, a Portovesme, nel comune di Portoscuso, e ad Arbatax, nel comune di Tortolì, sono istituite entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, nel rispetto dei regolamenti di cui al comma 2 del presente articolo. Il regime di porto franco è limitato alle attività di commercio e di scambio nelle zone franche di Porto Torres e Arbatax. Esso comprende le attività industriali nella zona franca di Portovesme. Si applicano, in quanto compatibili,

le disposizioni del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 7 giugno 2001, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 176 del 31 luglio 2001.

ART. 4.

(Misure per il rafforzamento della continuità territoriale).

1. All'articolo 1, comma 837, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, le parole: « e le funzioni relative alla continuità territoriale » sono soppresse.

2. Dopo il comma 3 dell'articolo 36 della legge 17 maggio 1999, n. 144, è inserito il seguente:

« 3-bis. Per la regione Sardegna, tra i soggetti di cui alla lettera *b*) del comma 3 sono compresi i cittadini italiani o di Paesi membri dell'Unione europea nati in Sardegna, qualora abbiano trasferito la propria residenza al di fuori dell'isola per motivi di lavoro o di giustizia ».

ART. 5.

(Interventi sui costi energetici).

1. L'Autorità per l'energia elettrica e il gas, al fine di riequilibrare il divario dei costi del mercato elettrico della regione Sardegna dalla media europea, con riferimento alle imprese energivore e alle attività produttive, entro un mese dalla data di entrata in vigore della presente legge e sulla base di indirizzi emanati dal Ministro dello sviluppo economico, adotta misure progressive finalizzate a riequilibrare i costi rispetto alla media europea e ad ampliare l'offerta di energia nella medesima regione.

2. Il processo di riequilibrio è attuato attraverso un meccanismo di imposizione di oneri del servizio pubblico per l'erogazione di energia elettrica stabilendo la media europea come onere massimo da porre alla base dell'acquisizione e della relativa cessione di capacità virtuale.

ART. 6.

(Clausola di salvaguardia).

1. L'efficacia delle disposizioni di cui alla presente legge è subordinata alla preventiva approvazione da parte della Commissione europea ai sensi dell'articolo 108, paragrafo 3, del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea.



17PDL0058050